

**COMUNE DI CASARGO
COMUNE DI CRANDOLA VALSASSINA
COMUNE DI MARGNO**

**REGOLAMENTO INTERCOMUNALE
PER IL TRANSITO SULLA STRADA
AGRO-SILVO-PASTORALE
*“PAGLIO - PIAN DELLE BETULLE - ORTIGHERA - ORO -
DOLCIGO - OMBREGA BASSA”***

Approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale di Casargo n. 56 del 23/10/2019,
del Consiglio Comunale di Crandola Valsassina n. 38 del 28/09/2019 e del Consiglio
Comunale di Margno n. 55 del 30/10/2019.

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di proprietà pubblica **"Paglio - Pian delle Betulle - Ortighera - Oro - Dolcigo - Ombrega Bassa"**, ricadente nei territori dei Comuni di Casargo, Crandola Valsassina e Margno come definito dalla deliberazione della Giunta Regionale n. VII/14016 del 8 agosto 2003, la quale al punto 2.2 - Definizione della viabilità agro-silvo-pastorale (VASP) stabilisce che *"Queste strade sono ubicate nelle aree montane e collinari della Regione Lombardia, che non sono adibite al pubblico transito e non collegano centri abitati, realizzate prevalentemente in fondo naturale, che svolgono molteplici funzioni in campo agricolo e forestale e in subordine turistico ricreativo. Si definiscono: Strade agro-silvo-pastorali quelle infrastrutture polifunzionali, finalizzate ad utilizzo prevalente di tipo agro-silvo-pastorale, non adibite al pubblico transito, non soggette alle norme del codice della strada, nelle quali il transito è sottoposto all'applicazione di uno specifico regolamento"* e come disciplinato dalla Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31, la quale, art. 59, comma 1, dispone che *"Le strade agro-silvo-pastorali sono infrastrutture finalizzate a un utilizzo prevalente di tipo agro-silvo-pastorale, non adibite al pubblico transito. Il transito è disciplinato da un regolamento comunale, approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale."*

Art. 2 Soggetto gestore

I Comuni di Casargo, Crandola Valsassina e Margno, in qualità di comproprietari, designano quale soggetto gestore della strada agro-silvo-pastorale in oggetto, l'Amministrazione Comunale di Crandola Valsassina, qui di seguito denominato semplicemente "Gestore capo".

Art. 3 Chiusura con segnaletica

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da apporre a cura del Gestore capo.

Art. 4 Chiusura con barriera

1. La strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, potrà essere chiusa con idonee barriere munite di chiavi. Qualora la strada agro-silvo-pastorale risulti chiusa con idonee barriere, la persona autorizzata che esegue il transito ha l'obbligo di:

- Richiudere la barriera dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri veicoli non autorizzati di superare lo sbarramento;
- Detenere le chiavi della eventuale barriera con il divieto di duplicazione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

2. Al momento della scadenza del permesso di transito, il titolare dovrà senza indugio restituire le chiavi della eventuale barriera al Gestore capo.

Art. 5 Ordinanza di chiusura

Il Gestore capo, nel caso di situazioni di innevamento, pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, dovrà tempestivamente adottare un provvedimento generale di chiusura al transito esteso anche ai titolari di permessi, dandone tempestiva comunicazione alle Amministrazioni proprietarie. Conseguentemente i Sindaci, in quanto responsabili dei rispettivi territori, dovranno provvedere in accordo fra loro ad emanare la rispettiva ordinanza di chiusura. L'ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

Art. 6 Pubblico transito

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di veicoli sulla strada agro-silvo-pastorale in oggetto non costituisce elemento di apertura della medesima al pubblico transito. La strada in oggetto non è soggetta al Codice della Strada, pertanto, sia i Comuni proprietari che il Gestore capo saranno sollevati da ogni responsabilità relativa a quanto disciplinato dal suddetto Codice della Strada.

Art. 7 Domanda di autorizzazione al transito

1. La domanda del permesso di transito deve essere presentata al Comune di Crandola Valsassina quale Gestore capo. La domanda deve contenere:

- le generalità e residenza del richiedente;
- le generalità di eventuali altre persone come da successivo art. 8;
- le motivazioni che giustifichino il transito;
- la località da raggiungere;
- l'arco temporale di utilizzo della strada.

2. Il rilascio del permesso di transito è subordinato alla presenza di motivate esigenze o particolari requisiti stabiliti dal regolamento; il Gestore capo potrà pertanto negare l'autorizzazione al transito se dovesse ritenere la domanda non conforme alle previsioni regolamentari.

3. Nel caso specifico della categoria d'utenza C1 di cui al successivo articolo 8 (a titolo esemplificativo per taglio dei boschi, trasporto di materiale per lavori edili, svolgimento di attività edili e artigianali in genere), il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, il committente del lavoro, il bene immobile interessato dal lavoro, il/i veicolo/i utilizzato/i per il transito e il peso a pieno carico, il soggetto abilitato alla conduzione del veicolo ed il periodo di svolgimento dei lavori e produrre copia dell'autorizzazione dell'Ente competente ad autorizzare i lavori ovvero copia della comunicazione di inizio dei lavori.

Art. 8 Rilascio dell'autorizzazione al transito

1. Qualora sussistano i requisiti necessari, il permesso di transito viene rilasciato dal Sindaco del Comune di Crandola Valsassina, quale Gestore capo, entro 5 (cinque) giorni dalla presentazione della domanda.

2. In caso di urgenza potrà essere richiesto il rilascio in giornata, versando la somma per l'eccezionalità di Euro 50,00 (Cinquanta/00).

3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le esigenze dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate, a tale scopo al momento della richiesta di autorizzazione, dovrà essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

- A1) proprietari, affittuari e comodatari di immobili situati nelle località denominate Ortighera, Oro e Dolcigo del Comune di Crandola Valsassina (il transito per tali utenti è consentito fino alle predette località con divieto di sosta lungo tutto il tragitto della strada);
- A2) proprietari, affittuari e comodatari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nelle località servite dalla strada e che presentino documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;
- A3) proprietari, affittuari e comodatari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nelle località servite dalla strada che presentino documentate esigenze relative al trasporto di materiali ingombranti, ancorché non connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;
- B1) personale adibito alla manutenzione e riparazione di impianti ed infrastrutture di servizio ed alla conduzione degli impianti di risalita nelle località servite dalla strada;
- B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate ed autorizzate;
- B3) agricoltori, allevatori e relativo personale che abbiano necessità di controllare periodicamente le greggi, le mandrie o comunque il bestiame in alpeggio, ovvero che abbiano necessità di accedere a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell'alpeggio;
- C1) imprenditori e relativo personale che svolge o sia impiegato in specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa in ambito agro-forestale, edilizio od artigianale in genere, nelle località servite dalla strada;
- C2) imprenditori e relativo personale che svolge o sia impiegato in specifiche attività commerciali in forma prevalente nelle località servite dalla strada, anche in forma stagionale, e comunque limitatamente alle attività di commercio al dettaglio di generi alimentari, di accoglienza ed alloggio di persone, di somministrazione al minuto di alimenti e bevande;
- D1) persone che debbano transitare per motivi didattici, di studio e di ricerca in ambito agricolo, botanico, faunistico, venatorio e ambientale o comunque connessi allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali purché debitamente documentate;
- D2) soggetti volontari organizzati per ripristini ambientali e simili;
- E1) persone che abbiano motivate esigenze di transitare per ragioni connesse con ricorrenze religiose, sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, sportive e simili.

4. Per la categoria A1 il permesso autorizzerà una sola persona alla conduzione di un massimo di tre veicoli e sullo stesso andranno indicati:

- l'intestatario del permesso;
- eventuali altre persone diverse dall'intestatario autorizzate alla conduzione, fino ad un massimo di due;
- l'elenco dei veicoli di proprietà o nella disponibilità dell'intestatario e delle eventuali persone di cui sopra con l'indicazione del numero di targa, marca e modello e fino ad un massimo di tre.

Per le categorie A2, A3, B2, D1, E1 il permesso autorizzerà una sola persona alla conduzione di un solo automezzo e sullo stesso andranno indicati:

- l'intestatario del permesso;
- eventuali altre persone diverse dall'intestatario autorizzate alla conduzione, fino a un massimo di due;
- l'indicazione del numero di targa, marca e modello del veicolo.

Per le sole categorie B1, B3, C1, C2 il permesso autorizzerà un numero massimo di tre persone alla conduzione di un massimo di tre veicoli che potranno circolare anche contemporaneamente e sullo stesso andranno indicati:

- l'intestatario del permesso;
- eventuali altre persone diverse dall'intestatario che siano familiari, collaboratori e dipendenti delle ditte artigiane, commerciali o professionali autorizzate alla conduzione, fino a un massimo di due;
- l'elenco dei veicoli di proprietà o nella disponibilità dell'intestatario e delle eventuali persone di cui sopra con l'indicazione del numero di targa, marca e modello e fino ad un massimo di tre.

Per le categorie D1, D2 ed E1 il permesso autorizzerà un numero di persone e di veicoli che il Gestore capo stabilirà di volta in volta, ed a propria discrezione, secondo le necessità indicate nella domanda:

- l'intestatario del permesso;
- eventuali altre persone diverse dall'intestatario autorizzate alla conduzione, in numero da stabilire caso per caso;
- l'indicazione del numero di targa, marca e modello dei veicoli da stabilire caso per caso.

5. In ogni caso, il permesso di transito abilita un solo soggetto, intestatario ovvero altra persona indicata sul permesso stesso, alla conduzione di uno solo dei veicoli indicati sul permesso medesimo. Sul veicolo autorizzato potranno essere trasportate, compatibilmente con i limiti previsti dall'omologazione, anche eventuali altre persone, sino ad un massimo di tre persone compreso il conducente. Faranno eccezione i permessi rilasciati per le categorie B1, B3, C1 e C2 per le quali le persone autorizzate ed i veicoli indicati potranno anche circolare contemporaneamente. Per le stesse categorie B1, B3, C1 e C2 il limite massimo di persone trasportate è quello stabilito dall'omologazione dei veicoli, purché tali persone rientrino nelle categorie predette.

6. In considerazione di esigenze particolari quali, a titolo esemplificativo, il trasporto di legna da ardere ovvero materiali ingombranti, l'intestatario del permesso potrà inoltre richiedere in qualsiasi momento uno specifico permesso aggiuntivo, da rilasciare ad un solo soggetto diverso da quello indicato sullo stesso, per un solo veicolo, indicando anche il periodo di necessità di detto permesso specifico, la tariffa sarà determinata nel 30% della tariffa del permesso già posseduto e proporzionalmente al periodo richiesto.

7. Il permesso di transito è rilasciato in unico esemplare per le categorie A1, A2, A3, B2, ed in triplice esemplare per le categorie B1, B3, C1 e C2. Per le categorie D1, D2 ed E1 sarà rilasciato nel numero di esemplari che il Gestore capo riterrà confacente alle esigenze rappresentate nella domanda.

8. Il Comune di Crandola Valsassina quale Gestore capo predispone un elenco aggiornato dei permessi rilasciati, a disposizione del personale di vigilanza di cui al successivo art. 19 per eventuali riscontri.

9. Ai soggetti autorizzati al transito è fatto divieto di trasportare persone o cose diverse da quelle previste dal presente regolamento. Il permesso di transito si intende valevole unicamente per il percorso necessario al raggiungimento della località indicata nel permesso stesso. E' sempre vietata la sosta sui pascoli e nei boschi comunali, salvo casi specifici debitamente autorizzati dal Comune di competenza.

10. Ai sensi della normativa vigente, a coloro a cui è consentito il transito sulla strada in oggetto, nelle forme e nei modi previsti dal presente regolamento, è comunque vietato il transito nel periodo e nelle ore in cui si effettua la pratica dello sci, nordico e alpino, su quei tratti di strada che costituiscono parte delle piste da sci, che sono interessati dal passaggio degli impianti di risalita o che vengono utilizzati per il collegamento pedonale alle piste da sci. Apposita ordinanza verrà adottata in merito dal Sindaco competente per territorio.

11. Considerata la tipologia di viabilità di cui al presente regolamento, il permesso di transito per gli utenti della categoria B3 sarà concesso in esenzione da tariffa. Saranno ugualmente esentati da tariffa gli utenti di categoria B2 purché siano residenti nei Comuni di Casargo, di Crandola Valsassina o di Margno.

12. La tariffa da corrispondere per il rilascio del permesso di transito di cui alle categorie D1, D2 ed E sarà determinata di volta in volta dal Gestore capo, tenendo conto delle esigenze del richiedente, del numero di persone e di veicoli per i quali il permesso è richiesto e dell'arco temporale indicato sulla domanda. Il Gestore capo, sentito il parere del Sindaco di Casargo e del Sindaco di Margno, potrà concedere il permesso di cui alle categorie D1, D2 ed E anche in esenzione dal pagamento di tariffa.

13. Il Gestore capo, potrà concedere il permesso di transito a titolo non oneroso alle persone invalide ed eventuali loro accompagnatori. Per ottenere il permesso dovrà dimostrarsi di rientrare nelle previsioni di cui all'art. 381 c. 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495. Ogni caso sarà valutato singolarmente, a discrezione del Gestore capo che potrà richiedere adeguata documentazione.

14. Il Gestore capo, sentito il parere del Sindaco di Casargo e del Sindaco di Margno, potrà concedere ai gestori degli impianti di risalita il permesso di transito in esenzione dal pagamento di tariffa, per consentire lo svolgimento di attività di ripristino ambientale ovvero a fronte della concessione, da parte dei gestori medesimi, di esenzioni od agevolazioni tariffarie in favore delle persone residenti nei Comuni proprietari della strada.

15. Considerata l'ubicazione delle località Paglio e Pozza Rossa in territorio comunale di Casargo, rispetto al tracciato della strada di cui al presente regolamento ed altresì considerato che la viabilità comunale ordinaria di collegamento fra la stessa strada e la viabilità provinciale, si trova interamente in territorio del Comune di Casargo e che, quindi, la gestione e la manutenzione della predetta viabilità ordinaria sono interamente a carico di quest'ultimo, i permessi di transito di ogni categoria per le predette località Paglio e Pozza Rossa in territorio comunale di Casargo, saranno rilasciati in esenzione da tariffa.

16. I permessi di transito sono prorogabili previa verifica della persistenza dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

17. Il Gestore Capo può rilasciare, a fronte di particolari motivi o comprovate necessità di carattere straordinario, permessi anche in deroga alle norme del presente articolo.

18. Ogni anno, per i Comuni di Casargo, Crandola Valsassina e Margno saranno emessi n. 2 (due) permessi generici, senza indicazione di veicoli e di persone, i quali potranno essere utilizzati per veicoli, anche non di proprietà dei Comuni stessi, purché per finalità di carattere istituzionale. Per le stesse finalità e con le stesse modalità, sarà altresì emesso n. 1 (uno) analogo permesso da assegnare all'Amministrazione dei Beni Frazionali di Vegno - frazione di Crandola Valsassina.

19. Il permesso di transito dovrà essere esposto sul veicolo in modo ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli. Sono esentati dall'obbligo di esposizione i motocicli e gli altri veicoli che abbiano caratteristiche costruttive tali da impedirne il posizionamento a bordo. In questi casi, il permesso di transito dovrà comunque essere sempre portato dal conducente. Il permesso di transito dovrà essere esibito ad ogni richiesta del personale di cui al successivo art. 19, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 13.

20. Ai fini del presente regolamento, non è ammesso di utilizzare copie dei permessi di transito che dovranno tassativamente essere esposti od esibiti in originale.

Art. 9 Registro permessi

Il Gestore capo provvederà ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, della relativa scadenza e dell'importo incassato.

Art. 10 Veicoli autorizzati al transito

1. Sulla strada di cui al presente regolamento potranno circolare soltanto i veicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

2. I predetti veicoli dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla Legge n. 990 del 24 dicembre 1969.

Art. 11 Limiti di transito

1. I veicoli dovranno transitare a velocità moderata, e comunque non superiore a 20 km/h.

2. Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, così come segue:

| Classe di transitabilità | Fattore di transitabilità | | Larghezza minima (m) | Pendenza (%) | | | Raggio tornanti (m) |
|--------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|--------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | Mezzi | Carico ammissibile (q) | | Prevalente | Massima | | |
| | | | | | F. Naturale | F. stabilizzato | |
| I | Autocarri | 250 | 3,5* | < 10 | 12 | 16 | 9 |
| II | Trattori con rimorchio | 200 | 2,5 | < 12 | 14 | 20 | 8 |
| III | Piccoli automezzi | 100 | 2,0 | < 14 | 16 | 25 | 6 |
| IV | Piccoli automezzi | 40 | 1,8 | > 14 | > 16 | > 25 | < 6 |

La classe di transitabilità è determinata dal parametro più sfavorevole che ne costituisce il limite di transitabilità.

* Comprensivo di banchina 0.5 m

3. Tenuto conto della sua conformazione, il limite di peso autorizzabile sulla strada di cui al presente regolamento, viene in ogni caso fissato in quintali 100 (cento) a pieno carico.

Art. 12 Deroche ai limiti di persone e carico trasportati

1. In casi specifici debitamente motivati, il Gestore capo potrà autorizzare il trasporto di un numero superiore di persone e di un carico eccedenti, rispetto a quanto previsto dagli articoli precedenti.

2. In particolare, per tutte le categorie, nel caso venisse richiesta una deroga ai limiti di peso, il Gestore capo dovrà obbligatoriamente richiedere il versamento di un deposito cauzionale secondo le modalità previste dal successivo art.16, per un importo minimo di € 10.000,00 (Diecimila/00).

Art. 13 Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione e da ogni tariffa:

- i veicoli di proprietà del Comune di Casargo, del Comune di Crandola Valsassina e del Comune di Margno;
- i veicoli di proprietà dello Stato, della Regione Lombardia, della Provincia di Lecco, della Comunità Montana Valsassina - Valvarrone - Val D'Esino e Riviera;
- i veicoli delle Forze Armate, i veicoli dei Corpi Armati dello Stato;
- i veicoli dei Vigili del Fuoco, i veicoli della Protezione Civile, i veicoli della Croce Rossa Italiana ed in generale tutti i veicoli che per motivi di sicurezza pubblica, soccorso ed antincendio, abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento;
- gli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza;
- gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria;
- le Guardie Venatorie, le Guardie Zoofile, le Guardie Campestri, le Guardie Ecologiche – solo se a bordo di veicoli di proprietà dell'Ente di appartenenza-;

Art. 14 Sanzioni

1. Chiunque acceda senza permesso di transito sarà soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 61, comma 10, della Legge Regionale n. 31 del 05/12/2008 comportante il pagamento di una somma da euro 118,78 ad euro 356,34 e con immediata interruzione del transito (aggiornamento D.G. Agricoltura 18 novembre 2016 n. 11846).

2. Chiunque acceda in difformità al permesso di transito sarà soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal medesimo art. 61, comma 10, della Legge Regionale n. 31 del 05/12/2008 ridotta a un terzo, comportante pertanto il pagamento di una somma da euro 39,59 ad euro 118,78 e con immediata interruzione del transito.

3. L'inosseranza di ogni altra norma del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa nella medesima misura indicata al punto precedente.

4. Ai sensi dell'art. 61, comma 14, della legge regionale 05/12/2008 n. 31 la misura delle sanzioni amministrative è aggiornata ogni tre anni con provvedimento della Giunta Regionale. Tale aggiornamento si applica anche in mancanza di espressa modifica del presente regolamento, il quale deve intendersi automaticamente aggiornato dalla data di entrata in vigore del provvedimento della Giunta Regionale.

5. Il Gestore capo in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare il permesso di transito. Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, il transito in presenza di ordinanza di chiusura, fatto salvo quanto previsto in materia dalla legge penale.

Art. 15 Validità dei permessi

1. Il periodo di validità dei permessi dovrà essere strettamente limitato alle necessità d'uso dichiarate, e nello specifico così stabilito:

- per la categoria di utenza A1 il permesso di transito ha validità per l'anno solare in cui è rilasciato;
- per le categorie d'utenza di tipo A (eccetto A1) il permesso può avere validità giornaliera;
- per le categorie d'utenza di tipo B1 il permesso di transito può avere validità variabile fino a 6 (sei) mesi;
- per le categorie d'utenza di tipo B (eccetto B1) il permesso di transito ha validità per 6 (sei) mesi dalla data del rilascio;
- per le categorie d'utenza di tipo C1 il permesso di transito può avere validità variabile pari alla durata dei lavori e comunque fino a 6 (sei) mesi;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C2 il permesso di transito può avere validità fino ad un anno;
- per le categorie d'utenza di tipo D ed E il permesso di transito potrà avere validità variabile da determinare volta per volta.

2. In ogni caso, tutti i permessi di transito hanno validità solo per l'anno solare nel quale sono rilasciati e per i soli periodi di apertura della strada.

3. Inoltre, si precisa quanto segue:

- per le categorie A1, B1 e B2:
nei giorni di domenica e festivi di tutto l'anno, nei giorni di sabato del mese di luglio e in tutti i giorni del mese di agosto, il transito potrà avvenire esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 9,00 e dalle ore 18,00 alle ore 24.00.
- per le categorie A2 ed A3:
il transito potrà avvenire per un solo giorno alla settimana ad esclusione dei seguenti giorni e periodi:
nei giorni di sabato, domenica e festivi.
dal 1° agosto al 31 agosto;
- per la categoria B3:
il transito potrà avvenire in tutti i giorni feriali e festivi senza limitazione di orario.
- per la categoria C1:
il transito potrà avvenire dal lunedì al venerdì ad esclusione dei seguenti giorni e periodi:
nei giorni di sabato, domenica e festivi.
dal 1° agosto al 31 agosto;
- per la categoria C2:
nei giorni di domenica e festivi di tutto l'anno, il transito potrà avvenire esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 9,00 e dalle ore 18,00 alle ore 24.00 mentre, nei giorni feriali del mese di agosto il transito potrà avvenire esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00.
- per le categorie D1, D2 ed E1:
eventuali limitazioni temporali saranno stabilite volta per volta dal Gestore capo in funzione delle esigenze rappresentate dai richiedenti.

Art.16 Deposito cauzionale

1. Il Gestore capo competente al rilascio dell'autorizzazione potrà richiedere, di volta in volta ed in considerazione delle motivazioni indicate sulla domanda di rilascio del permesso, il versamento di un deposito cauzionale a garanzia della copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dal soggetto autorizzato e comprensiva di tutti gli oneri prevedibili per la realizzazione delle opere di ripristino.

2. Per veicoli di portata superiore a 35 quintali a pieno carico il versamento del deposito cauzionale è sempre obbligatorio; in tale caso l'importo minimo della cauzione è stabilito in € 3.000,00 (Tremila/00).

3. In ogni caso in cui sia richiesta una cauzione, il deposito dovrà avvenire mediante la consegna di una fideiussione prestata da una banca o da primaria impresa assicuratrice e dovrà essere valida fino a dichiarazione liberatoria. Il fideiussore dovrà dichiarare la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed impegnarsi a rimborsare le somme richieste entro trenta giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta del Gestore capo.

4. Nel caso in cui la domanda volta ad ottenere il permesso riguardi un transito sporadico od occasionale, ovvero periodi comunque limitati nel tempo ed in ogni analoga situazione, il Gestore capo ha facoltà di consentire a che il deposito cauzionale avvenga anche con altre modalità da stabilirsi caso per caso.

Art. 17 Manifestazioni

1. Per esigenze connesse con ricorrenze religiose, sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, sportive e simili, il Gestore capo potrà, per il solo periodo necessario, consentire la gratuita circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione, definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e, se del caso, dandone comunicazione agli Enti competenti.

2. A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti autorizzati.

Art. 18 Competizioni

1. Competizioni sportive con o senza l'utilizzo di veicoli potranno essere autorizzate dal Gestore capo mediante una specifica convenzione con gli organizzatori; in tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi dell'eventuale ripristino dello stato dei luoghi, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, potrà essere richiesta il versamento di un deposito cauzionale a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

2. Le competizioni saranno autorizzate previo parere favorevole delle Amministrazioni proprietarie del tratto o dei tratti di strada in cui tali competizioni debbano svolgersi.

Art. 19 Vigilanza

Gli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria, gli appartenenti ai Corpi di Polizia Locale della Provincia di Lecco e dei Comuni proprietari della strada nei tratti di rispettiva competenza, sono incaricati di far osservare il presente regolamento, sanzionando eventuali violazioni.

Art. 20 Danni

I possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili dei danni eventualmente arrecati a persone e a cose, sollevando i Comuni di Casargo, Crandola Valsassina e Margno da ogni responsabilità.

Art. 21 Manutenzione

1.La manutenzione della strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento è a carico dei Comuni di Casargo, Crandola Valsassina e Margno, ognuno per il tratto di rispettiva competenza.

2.A tale scopo verrà istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione nel quale confluiranno le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente art. 14 e dall'introito del rilascio delle autorizzazioni di transito. Il Gestore Capo provvederà, attraverso il proprio ufficio incaricato, al rilascio delle autorizzazioni ed alla riscossione delle entrate.

3.Il fondo suddetto verrà gestito nell'ambito del bilancio del Comune di Crandola Valsassina che, di concerto con il Comune di Casargo e con il Comune di Margno, provvederà a trasferire le somme necessarie all'esecuzione delle opere di manutenzione, al Comune competente per territorio ove dovrà essere eseguita la manutenzione e di volta in volta individuato in accordo fra le Amministrazioni proprietarie della strada.

Art. 22 Tariffe delle Autorizzazioni

L'importo da versare per ogni permesso di transito viene stabilito come segue:

- Categoria A1
permesso annuale € 120,00
- Categorie A2 - A3
permesso giornaliero € 20,00
- Categorie B1 - B2
permesso giornaliero € 20,00
permesso quindicinale € 50,00
permesso mensile € 75,00
permesso trimestrale € 150,00
permesso semestrale € 200,00
- Categoria B3
esente da tariffa
- Categoria C1
permesso giornaliero € 20,00
permesso quindicinale € 50,00
permesso mensile € 75,00
permesso trimestrale € 150,00
permesso semestrale € 200,00
- Categoria C2
permesso giornaliero € 20,00
permesso quindicinale € 50,00
permesso mensile € 75,00
permesso trimestrale € 150,00
permesso semestrale € 200,00
permesso annuale € 250,00
- Categorie D1 - D2 - E1
permesso di durata variabile con tariffa da stabilire ovvero in esenzione

Art.23 Giornate delle strade

1.Sono istituite, le "GIORNATE DELLE STRADE", da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile ed estivo in giorni non lavorativi al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente regolamento. I titolari di autorizzazione di transito di categoria A1 - B2 - B3 hanno l'obbligo di eseguire, ovvero far eseguire da un loro sostituto, due giornate di pulizia e

manutenzione, della durata di almeno sei ore, da concordare con il Gestore Capo che vigilerà sulla loro esecuzione. Coloro che non parteciperanno o non saranno in grado di svolgere i lavori, dovranno versare l'importo di Euro 30,00 (Trenta/00) per ogni giornata non eseguita. L'importo dovrà essere versato al Comune di Crandola Valsassina quale Gestore capo, entro dieci giorni dalla data fissata per la giornata di pulizia e manutenzione.

2. Nel caso in cui il permesso fosse richiesto e rilasciato in data successiva all'avvenuto svolgimento delle giornate di pulizia e manutenzione di cui sopra, l'importo sostitutivo sarà comunque dovuto e dovrà essere corrisposto all'atto del rilascio, in aggiunta alla tariffa stabilita.

3. Le date per lo svolgimento delle "GIORNATE DELLE STRADE" verranno fissate di comune accordo tra le Amministrazioni comunali.

Art. 24 Controlli

Al fine di conservare in efficienza la strada e tenuto conto in particolare di quanto previsto ai precedenti artt. 11, 17, 18 e 21, i Comuni di Casargo, Crandola Valsassina e Margno effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità di eventuali danni arrecati alla strada in oggetto, nonché la natura e l'entità dell'eventuale ripristino da eseguire.

Art. 25 Forme di consultazione

Ai fini di informazione ed aggiornamento, il Sindaco del Comune di Crandola Valsassina quale Gestore capo, convoca i Sindaci dei Comuni di Casargo e di Margno almeno una volta all'anno e, in ogni caso, quando lo ritiene opportuno o quando richiesto da un altro Sindaco. Alle riunioni potranno essere presenti anche altri soggetti che uno dei Sindaci ritenesse necessario invitare. Dovrà essere redatto un verbale dell'avvenuta consultazione e di quanto discusso.

Art. 26 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento dell'esecutività delle deliberazioni di approvazione dello stesso.

2. All'entrata in vigore del presente Regolamento cesseranno di avere efficacia tutti i precedenti Regolamenti approvati dai Comuni di Casargo, Crandola Valsassina e Margno relativamente alla strada agro-silvo-pastorale di proprietà pubblica "**Paglio - Pian delle Betulle - Ortighera - Oro - Dolcigo - Ombrega Bassa**".

Art. 27 - Trasmissione

Il presente Regolamento dev'essere trasmesso, per opportuna conoscenza, a:

- Regione Lombardia - U.T.R. Brianza;
- Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera;
- Provincia di Lecco - Corpo di Polizia Provinciale;
- Stazione Carabinieri Forestale - Margno;
- Stazione Carabinieri - Casargo;
- Questura di Lecco
- Gruppo Guardia di Finanza - Lecco;

Disposizioni transitorie

- I permessi rilasciati in attuazione dei regolamenti precedenti cesseranno di avere validità alla prevista scadenza.
- I proventi degli anni 2014/2015 confluiti in avanzo di amministrazione vincolato nel bilancio del Comune di Margno, destinati alle manutenzioni ordinarie e straordinarie della strada A.S.P. di cui al presente regolamento, dovranno essere utilizzati per tale scopo. I proventi sopra richiamati dovranno essere trasferiti dal Comune di Margno al Gestore capo che provvederà alla loro gestione, secondo la previsione di cui al precedente art. 21 c. 3.